

DIRITTO E IMPRESA

Appalti, accelerata sulla verifica con Avcpass

Andrea Mascolini

Entro metà novembre la banca dati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sarà l'unico strumento di verifica dei requisiti degli appaltatori, nonostante il sistema Avcpass sia obbligatorio soltanto da gennaio 2014. È questo uno degli effetti della modifica introdotta al testo del cosiddetto decreto legge del fare, approvato alla camera la scorsa settimana e adesso al vaglio del senato (si veda articolo principale in pagina). La semplificazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici è materia sulla quale è intervenuto già l'articolo 6-bis del codice dei contratti pubblici, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, prevedendo che la verifica dei requisiti dichiarati in gara, a partire dal 1° gennaio 2013, avvenga attraverso la banca dati, istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. L'Autorità sui contratti pubblici, con la delibera 111/2012, ha quindi introdotto l'Avcpass (Authority virtual company passport), sistema al quale gli operatori economici devono registrarsi dal 1° luglio 2013. A metà giugno, però la stessa Autorità ha differito il termine al primo gennaio 2014. Adesso con l'articolo 49-ter del decreto 69 si rafforza la vigenza della Banca dati nazionale dei contratti pubblici come unico strumento idoneo alla verifica dei requisiti. In particolare si stabilisce che per i contratti «sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice». In teoria dalla prima metà di novembre scatterebbe quindi un obbligo che però l'Autorità ha differito a gennaio 2014. In realtà la norma non brilla per chiarezza, perché il riferimento alla «sottoscrizione» dei contratti sembra volere dire che i documenti concernenti i requisiti relativi ai contratti che verranno stipulati a decorrere da tre mesi dalla conversione del decreto 69, dovrà essere acquisita esclusivamente, per le gare future, soltanto attraverso la Bdncp (Banca dati nazionale contratti pubblici). È evidente, infatti, che la verifica dei requisiti non avviene mai dopo la sottoscrizione dei contratti, ma prima. Sarebbe bastato fare riferimento, invece che ai «contratti», alle «procedure affidate nei tre-quattro mesi successivi».